COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XCII.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BONOMI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 801

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario. (3094) 801

PRESIDENTE 801, 802

MARENGHI, *Relatore* 801

Votazione segreta:

PRESIDENTE 802

La seduta comincia alle 9,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Stagno d'Alcontres.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario. (3094).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario ».

Il relatore, onorevole Marenghi, ha facoltà di riferire.

MARENGHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, provvedimenti analoghi sono stati già approvati dalla nostra Commissione. Nella specie, si tratta di un aggiornamento al fine di estendere il pagamento dei contributi in oggetto ad opere eseguite con gli appositi stanziamenti previsti dalle leggi che vengono di volta in volta emanate.

L'articolo 95 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fa obbligo ai concessionari di opere di bonifica di versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, la somma necessaria per provvedere alle spese di vigilanza e, in genere, a quelle per studi ed accertamenti relativi alle opere affidate in concessione. Tali contributi sono stati fissati, con regio decreto 5 settembre 1938, n. 1536, nella misura dello 0,80 e dello 0,70 per cento, rispettivamente per le opere pubbliche di bonifica e per quelle di miglioramento fondiario.

Il disegno di legge in esame estende l'obbligo di cui trattasi ai concessionari delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario e di sistemazione idraulico-forestale, che siano state eseguite. In base alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, con la quale è stata autorizzata la spesa di 5 miliardi per provvedere ai lavori di riparazione dei danni causati alle opere pubbliche di bonifica dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951; alla legge

5 luglio 1952, n. 992, che autorizza la spesa di 400 milioni per provvedere ai lavori di riparazione dei danni causati in provincia di Ferrara alle opere pubbliche di bonifica dalle alluvioni del 1950-51; alla legge 10 agosto 1950, n 647, relativa alle aree depresse del Centro-Nord e alla legge 25 luglio 1952, n. 949, relativa al fondo di erogazione, le norme sui contributi di vigilanza sono estese ai concessionari dei lavori di manutenzione delle opere pubbliche finanziate con i fondi stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53; sono esentati dal pagamento dei contributi in oggetto i concessionari di lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica riconosciuti eseguibili a totale carico dello Stato, con esclusione, come è stato per il passato, dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici, salvo però quanto previsto dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1942, numero 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano.

Pertanto, si tratta di un provvedimento che ritengo debba essere approvato, data soprattutto l'importanza che rivestono gli studi e la vigilanza tecnica da parte dello Stato sulle opere da eseguire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica, finanziati in dipendenza delle leggi 10 gennaio 1952, n. 3, 17 maggio 1952, n. 580, e 5 luglio 1952, n. 992, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere riconosciute eseguibili a totale carico dello Stato.

Dette norme sono anche estese ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale e dei sussidi per opere di miglioramento fondiario finanziati in dipendenza delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, e 25 luglio 1952, n. 949, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici, e ferma restando, altresì, la eccezione prevista dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano; nonché ai concessionari dei lavori di manutenzione di dette opere pubbliche finanziati con i fondi stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli Assessorati per l'agricoltura dei governi della Regione siciliana e della Regione sarda, nelle liquidazioni totali e parziali dei contributi nella spesa di opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale, nonché dei sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di cui all'articolo precedente e con le esclusioni in esso indicate, sono autorizzati ad operare sui crediti dei concessionari le detrazioni nella misura dello 0,80 per cento e dello 0,70 per cento, rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche e dei sussidi statali ».

(È approvato).

ART. 3.

« L'importo delle detrazioni come sopra effettuate sarà versato al Tesoro dello Stato con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1952-53 e successivi ».

(È approvato).

ART. 4.

« Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opera di bonifica e di miglioramento fondiario » (3094):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianco, Bolla, Bonomi, Bucciarelli Ducci, Burato, Cavazzini, Colombo, Coppi Ilia, Cremaschi Olindo, Di Donato, Driussi, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Gallo Elisabetta, Germani, Giovannini, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Grifone, Marenghi, Matteotti Carlo, Melis, Miceli, Monterisi, Rivera, Sansone, Scotti Alessandro, Sedati, Sodano, Stella, Tonengo e Truzzi.

È in congedo:

Stagno d'Alcontres.

La seduta termina alle 9,50.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI